



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF055
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
RIFERIMENTI	D.L. 193/2016; EQUITALIA CONVEGNO ODCEC ROMA 3° PARTE
CIRCOLARE DEL	23/03/2017

L'ODCEC DI ROMA PUBBLICA L'ULTIMA PARTE DELLE RISPOSTE DI EQUITALIA

Sintesi: l'ODCEC di Roma ha reso pubbliche l'ultima parte delle risposte del convegno organizzato con Equitalia il 7 marzo 2017. Tra i chiarimenti più rilevanti si ricorda la conferma (come già sostenuto dall'Agenzia nella CM 2/2017) che, in relazione ai piani di dilazione già concessi, la decadenza da tale dilazione avviene solo successivamente all'integrale pagamento della prima o unica rata per la rottamazione

La rottamazione dei ruoli Equitalia, introdotta dal D.L. 193/2016, continua a suscitare dubbi applicativi. L'Agente della riscossione Equitalia ha fornito, nel corso di un incontro avvenuto in data 7 marzo 2017 con l'ODCEC di Roma, altre risposte ai quesiti pervenuti.

RATEIZZO IN CORSO E DECADENZA DAL BENEFICIO

Come noto, l'accesso alla definizione agevolata è possibile anche per i piani di rateazione in corso alla data del 24/10/2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016).

Fermo restando:

- il **pagamento di tutte le rate in scadenza al 31/12/2016**, il cui pagamento, comprensivo degli interessi di mora sulle rate tardive, è stato dilazionato al 31/03/2017 (termine di presentazione della domanda, che, tuttavia, potrebbe slittare al 21 aprile per effetto di un emendamento apportato al D.L. 8/2017)
- e l'applicazione dell'istituto **dell'imputazione dei pagamenti** di cui all'art. 31 del DPR 602/1973 (il che obbliga a saldare prima le rate più remote impagate, dovendosi pertanto procedere a saldare interamente il debito per rate fino al 31/12/2016)

per le rateizzazione in corso oggetto di istanza di rottamazione

- ⇒ la **revoca automatica della dilazione in corso** accordata in precedenza da Equitalia **si verifica solo col pagamento della prima o unica rata delle somme dovute.**
- ⇒ al contrario, la presentazione dell'istanza di rottamazione e la successiva mancata adesione alle somme richieste dall'agente della riscossione attuata con l'**omesso pagamento della prima o unica rata non preclude al contribuente la prosecuzione del piano di rateizzo** in essere per effetto dell'inefficacia della definizione.

Qualora a seguito del pagamento della prima o unica rata si dovesse incorrere nell'omesso, tardivo o insufficiente pagamento, il contribuente, che non può più fare riferimento al precedente piano di rateizzo, non potrà neppure più richiedere un "nuovo" provvedimento di rateizzazione.

Inoltre, qualora prima della presentazione della domanda si incorra nella **decadenza dal piano di rateizzo successivamente alla data il 24/10/2016**, della cui conoscenza non è prevista alcuna comunicazione da parte dell'ADR, al contribuente viene concessa la possibilità di **riammissione al piano di rateizzo decaduto**, previo pagamento delle rate scadute, **e successivamente l'accesso alla rottamazione.**

I casi che possono verificarsi, anche ai fini del pagamento delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016, sono i seguenti:

- ✓ **Rateizzo in corso al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016):** accesso alla rottamazione provvedendo al pagamento di tutte le rate in scadenza al 31/12/2016.
- ✓ **Rateizzo posteriore al 24/10/2016:** accesso alla rottamazione senza provvedere al pagamento delle rate in scadenza al 31/12/2016;
- ✓ **Decadenza dal rateizzo in data anteriore al 24/10/2016:** accesso alla rottamazione senza provvedere al pagamento delle rate in scadenza al 31/12/2016.
- ✓ **Decadenza dal rateizzo in data posteriore al 24/10/2016:** riammissione al precedente piano di rateizzo previo pagamento di tutte le rate scadute del piano entro il 31/03/2017 e presentazione dell'istanza di rottamazione.

COOBBLIGATI IN SOLIDO - EFFETTI VERSO TUTTI

In presenza di due distinte cartelle emesse, per il medesimo avviso di accertamento notificato alle parti del contratto di compravendita per maggiori imposte di registro, ipocatastali e relative sanzioni, nei confronti dei coobbligati solidali, l'istanza di rottamazione presentata da uno solo degli obbligati esplica effetti verso tutti le parti in causa che, al contrario, non si sono attivati per fruire della definizione agevolata.

Inoltre, l'estensione degli effetti a tutti i coobbligati si riflette anche nell'interruzione dell'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari che non siano considerate in uno stato avanzato di definizione (DPR 602/1973, art. 72-bis).

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PROSECUZIONE O INIBIZIONE DEGLI EFFETTI

L'art. 6, co. 5, D.L. 193/2016, stabilisce le azioni inibite o consentite all'ADR, a seguito della presentazione dell'istanza di rottamazione:

- 1) **mancato avvio di nuove azioni esecutive**
- 2) **non iscrizione nuovi fermi amministrativi o ipoteche**
- 3) **restano fermi amministrativi e ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione**
- 4) **non prosecuzione dell'azione esecutiva già avviata purché:**

- a) non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
- b) non sia stata presentata istanza di assegnazione;
- c) non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

in quanto il verificarsi di tali situazioni configura "**lo stato avanzato di definizione**", che non permette di bloccare la procedura esecutiva in essere.

In quest'ultimo concetto rientrano:

- sia i pignoramenti già notificati di cui agli artt. 72 e 72-bis (salari, fitti e pignoni)
- che le procedure previste dagli artt. 48-bis (pagamenti della pubblica amministrazione) e 28-ter (pagamento con compensazione).

MISURE CAUTELARI ED ESECUTIVE	Riferimento	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
FERMO AMMINISTRATIVO	DPR 602/1973, art. 86	Prima dell'iscrizione del fermo nel PRA. L'iscrizione avviene dopo il decorso di 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo.
ISCRIZIONE IPOTECARIA	DPR 602/1973, art. 77	Prima dell'iscrizione dell'ipoteca in conservatoria. L'iscrizione avviene dopo il decorso di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione preventiva.
PIGNORAMENTO DI BENI	DPR 602/1973, art. 73 - CPC, artt. 491 e s.s.	Prima della vendita del bene all'asta o della presentazione da parte di un creditore dell'istanza di assegnazione del bene.
PIGNORAMENTO DI CREDITI	DPR 602/1973, art. 72-bis e 72-ter - CPC, articolo 543	Prima del provvedimento del giudice di assegnazione del credito pignorato ai sensi dell'art. 553 CPC.

Pertanto, nel caso di **azione esecutiva già iniziata con la notifica dell'ordine di versamento di cui all'art. 72-bis del DPR 602/1973**, si determina un effetto di assegnazione ex lege delle somme pignorate, che non consente di bloccare l'espropriazione (situazione analoga che si verifica nel caso di assegnazione del credito pignorato da parte del giudice).

A questo punto possono verificarsi i seguenti casi:

- 1) **Presentazione dell'istanza di definizione agevolata dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi:**
 - ✓ Prosecuzione dell'azione esecutiva a seguito dell'attivazione dell'art. 72-bis;
 - ✓ L'atto di pignoramento equivale all'assegnazione ope legis del credito pignorato da parte del giudice;
- 2) **Presentazione dell'istanza di definizione agevolata prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi:**
 - ✓ Non prosecuzione dell'azione esecutiva per non attivazione dell'art. 72-bis;
 - ✓ La sola richiesta di verifica segnalata ad Equitalia, ai sensi dell'art. 48-bis, non comporta l'avvio dell'azione esecutiva.
- 3) **Pignoramento dello stipendio in corso, con trattenimento quote sugli stipendi successivi:** se, all'atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per l'interruzione della procedura esecutiva.

Infine, nel caso di proposizione di interventi in procedure immobiliari in cui l'immobile oggetto di esecuzione da parte di terzi sia gravato da ipoteca dall'ADR o azioni di tipo conservativo, la presentazione dell'istanza di rottamazione non impedisce l'avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive già avviate.